



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento di igiene

Approvato con deliberazione del C.C. n° 7 del 29.03.2004

**CAPO I.
NORME GENERALI.**

Art. 1 - Campo di applicazione.

Le norme del presente titolo si applicano, per gli aspetti inerenti l'Igiene e la Sanità Pubblica, a tutti i nuovi interventi soggetti al rilascio di concessione, autorizzazione e denunce di inizio attività.

Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 475, e alle lettere b), c) d) ed f) dell'art. 77 bis della Legge Provinciale n. 22/91, si applicheranno le norme del presente titolo fermo restando che per esigenze tecniche documentabili, saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa.

Restano in ogni caso fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale.

Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengono concesse con l'atto autorizzativo e/o di concessione, su conforme parere del Medico Igienista.

Art. 2 - Richieste di autorizzazione, concessioni edilizie e interventi soggetti a denunce di inizio attività.

Tutte le richieste di autorizzazione o concessione edilizia e le DIA, devono essere inoltrate al Comune complete della documentazione e nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi e dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 3 - Parere tecnico sulle richieste di autorizzazione o concessione.

Il Funzionario preposto all'Edilizia privata provvede al rilascio della concessione edilizia, previo parere del Medico Igienista (con esclusione dei casi non necessari) e sentita la Commissione Edilizia. Il parere del Medico Igienista costituisce il parere obbligatorio ed autonomo previsto dall'art. 220 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Per quanto attiene il rilascio delle autorizzazioni edilizie il Funzionario preposto provvede, previa acquisizione del parere del Medico Igienista (art. 14, comma 1, Legge n. 3/2001 che modifica l'art. 21 L.P. 22/91), con esclusione dei casi non necessari.

Art. 4 - Documentazione integrativa.

La pratica edilizia, per la valutazione dei Servizi di prevenzione dell'Azienda Sanitaria, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento;
- b) estratti dei piani urbanistici in vigore in scala opportuna, tale da consentire la valutazione dell'idoneità dell'area sede di intervento, in relazione alle destinazioni d'uso;
- c) pianta in scala opportuna dell'insediamento con evidenziati:
 - destinazione d'uso dei singoli vani;
 - ubicazione dell'eventuale pozzo per il rifornimento idrico;

- rete fognaria delle acque nere fino al recapito terminale, corredata dei disegni, in pianta e in sezione, degli eventuali impianti di depurazione;
 - rete di smaltimento delle acque pluviali con indicazione del recapito finale;
 - ubicazione, tipo di alimentazione e potenzialità degli apparecchi di riscaldamento, produzione acqua calda, evidenziazione dei comignoli delle canne fumarie, nonché ubicazione e dimensioni delle prese d'aria del locale ove tali impianti vengono installati, ubicazione e capacità degli eventuali depositi di combustibile;
 - ubicazione delle canne di esalazione (cucine, bagni ciechi e cantine).
- d) sezioni con evidenziate:
- altezze minime e massime dei locali;
 - altezze medie ponderali ove previste.
- e) prospetti e pianta della copertura;
- f) domanda di autorizzazione allo scarico;
- g) rapporto aeroilluminometrico (sup. pavimento/sup. finestrata);
- h) eventuali pareri favorevoli rilasciati da altri Enti (es. nullaosta preventivo Vigili del Fuoco) previsti per legge a seconda della tipologia dell'insediamento;
- i) eventuali ulteriori documentazioni necessarie per una corretta valutazione della pratica;
- l) scheda informativa per richieste di concessione edilizia, autorizzazione e per notifica di insediamenti produttivi (limitatamente agli edifici adibiti ad attività lavorativa), compilata in tutte le sezioni con specificato (art. 48 Legge n. 303/56):
- addetti;
 - servizi igienici;
 - struttura del fabbricato;
 - illuminazione naturale;
 - illuminazione artificiale;
 - areazione naturale;
 - areazione artificiale;
 - descrizione dell'attività;
 - prodotti;
 - difesa degli agenti nocivi;
 - radiazioni non ionizzanti e ionizzanti;
 - macchine e impianti (allegare relative specifiche tecniche);
 - scarichi atmosferici;
 - scarichi idrici;
 - rifiuti solidi;
 - altre eventuali informazioni.

La scheda informativa vale come notifica prevista dall'art. 48 del D.P.R. 303/56, all'U.O. della Medicina del Lavoro.

Art. 5 - Ulteriore documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita.

Alle richieste di autorizzazione o concessione concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro la cui destinazione sia specificata e definita già all'atto della domanda, si applicano le norme contenute nella Legge Provinciale 29 agosto 1988 n. 28 recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 10.05.1995 n. 7-21/Leg.

Nel caso si tratti di insediamenti produttivi di minore rilevanza, non compresi nell'ambito di applicazione della L.P. 28/88, va comunque acquisito il parere tecnico del Medico Igienista.

Art. 6 - Norme antincendio.

Tutte le attività soggette al presente Regolamento dovranno risultare conformi alla normativa vigente in tema di sicurezza antincendi ed essere progettate e realizzate in modo da limitare il pericolo di incendio e consentire la salvaguardia dell'incolumità delle persone in esse presenti.

A tal fine si devono porre in atto tutti gli accorgimenti relativi ai punti seguenti:

- rispetto della distanza di sicurezza interna ed esterna rispetto ad elementi pericolosi;
- resistenza al fuoco delle strutture in relazione alla destinazione dell'edificio;
- valutazione ed eliminazione di eventuali rischi introdotti dall'opera nei confronti di opere esistenti;
- adeguata capacità di sfollamento del sistema di via d'uscita in relazione all'uso dell'edificio;
- conformità degli impianti alla regola della buona arte;
- aerazione dei locali adatti alla destinazione degli stessi;
- idoneo comportamento al fuoco dei materiali di finitura in relazione alla destinazione dell'edificio;
- sicurezza dei tetti e altre zone accessibili per manutenzione e soccorso;
- adozione di impianti di rilevazione e spegnimento incendi dove necessario.

Art. 7 - Nulla osta dei Vigili del Fuoco.

Il preventivo nulla osta dell'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi è richiesto in tutti i casi previsti dal D.M. 16.02.1982.

Art. 8 - Collaudo dei Vigili del Fuoco.

Il collaudo dell'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi è dovuto per tutte le strutture previste dal D.M. 16.02.1982.

Art. 9 - Locali per materiali combustibili.

I locali destinati alla lavorazione ed al deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

L'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi è competente a controllare l'applicazione delle norme.

Art. 10 - Prevenzioni cautelative.

L'eventuale impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarichi e le canne fumarie; gli apparecchi a gas installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm. 400 di colonna d'acqua; non è ammessa l'installazione di G.P.L. in locali con pavimentazione inferiore al piano terra.

Ogni impianto elettrico deve essere eseguito secondo le norme C.E.I. e corrispondenti alle disposizioni particolari delle aziende od enti distributori.

Ogni impianto elettrico deve essere dotato di interruttori generali che selezionino i circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici devono essere installati in ambienti

adeguati e di facile ispezionabilità. Dove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione, gli stessi devono essere a tenuta stagna o antideflagranti. L'impianto deve essere corredato di rete di messa a terra (Legge 46/90 e D.P.R. 447/92).

Per gli impianti industriali tutte le apparecchiature devono corrispondere alla norma C.E.I. e la rete di messa a terra deve essere realizzata in modo che la tensione totale di terra non superi i 65 V.

Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni a diffusioni e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono, in ogni loro parte, essere realizzati con materiali resistenti al fuoco (classe REI 120').

Art. 11 - Attestato di agibilità.

E' disciplinato dagli articoli 24 e 25 del DPR 6 GIUGNO 2001 N° 380 (Testo unico in materia di Edilizia).

La dichiarazione di conformità prevista dall'art. 25 comma 1 lettera "b", per il rilascio del certificato, deve essere sottoscritta oltre che dal richiedente anche dal Direttore dei Lavori se nominato in sede di ritiro dell'atto autorizzativo o di comunicazione dell'inizio dei lavori.

Art. 12 - Manutenzione delle costruzioni art. 72 L.P. 22/91.

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di agibilità prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene.

Quando tali condizioni vengono a mancare i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.

Il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni.

In caso di inosservanza di quanto prescritto, Il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata, su proposta del Medico Igienista del Distretto, può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero, dichiarare inabitabile o inagibile l'edificio e quant'altro disciplinato dall'art. 72 della LP 22/91.

Art. 13 - Dichiarazione di alloggio antigienico.

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta una o più delle seguenti carenze:

- a) servizi igienici privi dei requisiti previsti dal Regolamento Edilizio e dal presente;
- b) tracce di umidità permanente;
- c) locali di abitazione di cui all'art. 30, lettera A1, A2 e seguenti, con aeroilluminazione naturale insufficiente.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Medico Igienista, previo accertamento tecnico e trasmessa al Sindaco.

Art. 14 - Dichiarazione di alloggio inagibile.

Il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata, previo parere del Medico Igienista, può dichiarare inagibile un edificio o parte di esso.

L'edificio o parte di esso è da ritenersi inagibile quando presenta una o più delle seguenti carenze:

- a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- b) alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box, ecc.);
- c) insufficienti requisiti di superficie e/o di altezza e/o di aeroilluminazione;

- d) assenza dei servizi igienici;
- e) assenza di acqua potabile;
- f) assenza di idonei sistemi di riscaldamento.

Un edificio dichiarato inagibile deve essere sgomberato con Ordinanza Sindacale e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

Art. 15 - Concorso per la formazione di strumenti urbanistici.

Ai sensi della Legge Provinciale n. 10/95, è attribuito ai Medici Igienisti dei Distretti, l'esame degli strumenti urbanistici nel rispetto dell'art. 20, primo comma, lettera f), della Legge 23.12.1978 n. 833.

CAPO II. AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI.

Art. 16 - Salubrità dei terreni edificabili.

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come discariche. Ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. 285/90 è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido, soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee e/o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio. Si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e alle strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità. I muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

Art. 17 - Distanze e superficie scoperte.

Per quanto concerne il rapporto fra superfici aperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi, è fatto rinvio agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole zone approvati ai sensi della vigente legislazione.

L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una superficie scoperta e drenante non inferiore al 20%.

Art. 18 - Inserimento ambientale degli edifici

Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. A tale fine il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata, sentita la commissione edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.), soluzioni progettuali diverse, rimozione degli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali.

Art. 19 - Divieto di riuso di materiali.

Nelle costruzioni e nei riporti di terra è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinanti o

comunque non idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 20 - Intercapedini aerate.

I muri dei locali adibiti ad abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti e laboratori non possono essere addossati al terreno ma sono da realizzarsi mediante intercapedini munite di idonei sistemi per lo scolo delle acque di infiltrazione.

Laddove l'edificio non abbia locali scantinati o sotterranei si devono realizzare idonee camere d'aria fra il terreno e il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d'aria può essere sostituita da un vespaio dello spessore minimo di cm. 40 e massimo di cm 70.

Art. 21 - Muri perimetrali.

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche (Legge n. 10/91 e relativo Regolamento di applicazione D.P.R. n. 412/93) e dall'azione degli agenti atmosferici per ottenere un adeguato abbattimento acustico (art. 8 D.M. 5.07.1975, L.P. n. 6/91, D.P.G.P. n. 12-65/Leg. di data 4.08.1992, Legge n. 447 dd. 26.10.1995).

Art. 22 - Parapetti.

Le finestre devono avere parapetti dell'altezza di cm. 100 per tutti i piani.

I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100.

I parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, possono essere realizzati con aperture che abbiano larghezza libera inferiore a cm. 10.

Art. 23 - Gronde e pluviali.

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso cortili privati e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti da altri scarichi.

Le tubazioni non devono avere né aperture né interruzioni nel loro percorso e devono essere a perfetta tenuta.

Le condotte pluviali prospicienti le pubbliche vie devono essere convogliate nei recapiti delle acque bianche.

Art. 24 - Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere.

Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e di animali in genere.

In particolare le aperture non finestrate dei sottotetti e delle cantine devono essere protette con griglie o reti.

Le canne di esalazione o di ventilazione forzata devono essere munite di reti a maglia fitta, sfocianti oltre il tetto, per garantire la continua funzionalità anche nel tempo.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature e locali tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica e via dicendo di norma devono essere posti in canalizzazioni protette e autonome.

Art. 25 – Marciapiedi.

Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiedi perimetrali di larghezza minima pari a cm. 80.

Qualora non risulti tecnicamente possibile la realizzazione di cui al comma precedente, sarà consentito l'uso di idonea pavimentazione.

Art. 26 - Decoro degli spazi e tutela del verde.

Le superfici non edificate devono avere una specifica destinazione ed essere opportunamente sistemate e dove possibile arborate.

A tale riguardo il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata, ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di materiali, oggetti e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata ha facoltà di imporre la recinzione con siepi, barriere vegetali per mascherare la vista di depositi, impianti, cantieri, cave e la manutenzione dei terreni non coltivati privi di specifica destinazione che risultino indecorosi e/o pericolosi.

Il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione, fissare il termine dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

In tutti gli interventi di nuova edificazione, devono essere previste adeguate aree a verde.

Le costruzioni interrato sottostanti le aree previste a verde, di cui al primo comma, dovranno essere coperte da uno strato di terreno vegetale dello spessore minimo di 40 cm. che va sistemato a verde con impianto di erba ed arbusti da indicarsi in progetto.

La copertura della costruzione sotterranea deve garantire l'assoluta impermeabilità.

I progetti delle sistemazioni a verde, devono comprendere le dimensioni e le ubicazioni delle parti di lotto destinate a tale fine.

CAPO III. REQUISITI DEGLI ALLOGGI.

Art. 27 - Principi generali.

Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività del nucleo familiare e possedere le caratteristiche dell'unità abitativa.

Art. 28 - Estensione campo di applicazione.

Le seguenti norme si applicano per tutte le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, i risanamenti, le manutenzioni straordinarie e i cambi di destinazione d'uso.

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali e uffici in genere.

Interventi edilizi su strutture esistenti possono essere ammessi anche in deroga alle norme previste dal presente regolamento quando ne risulti un miglioramento igienico, su parere del Medico Igienista.

Art. 29 - Tipologia dei locali.

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) locali principali (cucina, soggiorno, studio, camera da letto, sala da pranzo, ecc.);
- b) locali accessori (bagno, ripostiglio, lavanderia, corridoio e cantina).

Art. 30 - Classificazione dei locali principali ed accessori.

Sono da ritenersi locali principali quelli in cui si svolge la vita, la presenza e l'attività domestica dei cittadini:

- A1 soggiorni, pranzo, cucina, camera da letto in edifici di abitazione privata;
- A2 uffici, studi, sale di lettura, ambulatori, etc.

Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definite attività:

- B servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale, collettiva, alberghi, pensioni e stabilimenti balneari;
- C
 - a) scale;
 - b) corridoi e disimpegni;
 - c) magazzini e depositi in genere (es. cantine, archivi);
 - d) garages;
 - e) salette per macchinari che necessitano solo di avviamento o con funzionamento automatico;
 - f) lavanderie private, stenditoi e legnaie;
 - g) ripostigli.

I locali di abitazione privata non espressamente elencati vengono classificati per analogia.

L'alloggio deve avere una superficie comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq. 45 misurati al netto della muratura. Oltre alla porta di ingresso, se l'appartamento è monostanza deve essere sempre provvisto di un foro apribile verso l'esterno.

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se singole di mq. 14 se matrimoniali.

Tutti i locali principali devono essere provvisti di finestre apribili all'esterno. Ogni appartamento ad uso abitazione deve comprendere un locale cucina di almeno mq. 9. Sia per gli appartamenti che per i monolocali sono consentite cucine in nicchia prive di finestre se ampiamente aperte su altro locale regolamentare, avente una superficie di almeno mq. 14, purchè la loro superficie non sia inferiore a mq. 3 e la nicchia sia dotata, oltre che di canna fumaria, di canna di aspirazione indipendente di almeno 100 cmq. di sezione libera.

Il locale soggiorno deve avere una superficie minima di mq. 14.

Il locale studio deve avere una superficie minima di mq. 9.

I locali principali non compresi nelle tipologie citate dovranno avere una superficie minima di mq. 8.

Art. 31 - Suddivisione del territorio provinciale: altezze minime.

Il territorio della Provincia di Trento, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia, viene distinto in zone agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli:

- zona A: comprendente le località situate fino a quota di 500 metri s.l.m.;
- zona B: comprendente le località situate a quota tra 500 mt. e 900 mt. s.l.m.;
- zona C: comprendente le località situate a quota superiore a 900 mt. s.l.m.

L'altezza minima interna utile dei locali principali adibiti ad abitazione è così fissata:

zona A: mt. 2,60;
zona B: mt. 2,50;
zona C: mt. 2,40.

Per quanto concerne i locali accessori l'altezza è riducibile a mt. 2,40.

Per i locali abitabili (principali ed accessori) ricavati in sottotetti delimitati, anche parzialmente, dalla falda del tetto è consentita un'altezza media ponderale di mt. 2,20.

Art. 32 - Areoilluminazione naturale.

Per ciascun locale abitabile la superficie di illuminazione ed areazione su spazi liberi esterni (per spazio libero esterno si intende lo spazio antistante le superfici finestrate privo di manufatti di qualsiasi genere per una profondità di almeno metri lineari 1,50) non dovrà essere inferiore a:

zona A: 1/8 della superficie del pavimento;
zona B: 1/10 della superficie del pavimento;
zona C: 1/12 della superficie del pavimento.

Per le mansarde la superficie di illuminazione ed areazione non dovrà essere inferiore a 1/12 della superficie della stanza.

Va in ogni caso assicurata, con idonea canna di ventilazione sfociante oltre la copertura, l'aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni a livello delle zone di produzione.

Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere munito di impianto di aspirazione forzata.

Gli impianti di aspirazione dovranno:

- a) nel caso di aspirazione meccanica centralizzata, avere le canne di sezione risultante da idoneo calcolo allegato al progetto che garantisca i ricambi minimi orari richiesti;
- b) nel caso di condotti collettivi ramificati o nel caso di condotti ad esclusivo servizio dei singoli locali avere una sezione minima di cmq. 100 per ogni locale servizio.

I volumi accessori, disciplinati dalle norme urbanistiche del PRG, possono essere autorizzati fino ad una distanza minima di ml 1,50 dalle superfici finestrate per i soli immobili di cui costituiscono pertinenza diretta.

Art. 33 - Areoilluminazione artificiale.

Ove tecnicamente sia possibile ogni unità edilizia deve essere fornita di areoilluminazione naturale.

Qualora non risulti tecnicamente possibile il rispetto dei requisiti di cui all'articolo precedente, possono usufruire di areoilluminazione artificiale:

- a) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, artigianali, culturali, ricreative e i pubblici esercizi;
- b) i locali non destinati alla permanenza di persone (bagni, ripostigli, cantine, ecc.);
- c) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

In tal caso gli spazi di cui alla lettera a) devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale previsti nel presente Regolamento.

La deroga ai requisiti di areoilluminazione naturale viene concessa previa istanza presentata all'Ufficio edilizia privata che la concede su parere favorevole del Medico Igienista.

Art. 34 - Servizi igienici.

La stanza da bagno deve avere i seguenti requisiti:

- a) superficie non inferiore a mq. 4;
- b) aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0,60 oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi mc/h, da

assicurarsi mediante impianto di aspirazione forzata regolato da temporizzatore collegato a canne di esalazione sfocianti oltre il tetto; le aperture di ventilazione e illuminazione non possono comunicare con scale o passaggi interni all'edificio;

c) pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza minima di ml. 2,00;

d) essere dotato di: vaso, bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia.

Qualora l'appartamento abbia più di un locale per servizi igienici, i requisiti sopra indicati sono richiesti per uno solo di essi; per gli altri è tollerabile una superficie di pavimento inferiore per un minimo di mq. 2 e/o minori strutture igieniche.

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, w.c., anti w.c. ecc. devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:

- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
- non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone quali: stanze di soggiorno, da pranzo, cucine, camere da letto; per secondi servizi può essere consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

I locali adibiti a negozi, studi professionali, uffici, magazzini e laboratori devono essere dotati di adeguati servizi igienici con anti w.c., con almeno un vaso, un lavabo e con superficie minima di mq. 4 (locale w.c. più antibagno).

Art. 35 - Requisiti acustici.

Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori immessi nelle costruzioni non superino i valori compatibili con la destinazione definita dalla zonizzazione, dal piano di risanamento acustico e dalle norme relative.

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti in detti locali non superino, nei locali limitrofi di altra proprietà o in altre unità funzionali, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili con la destinazione dei medesimi.

Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati conformemente alle leggi vigenti in materia sull'inquinamento acustico (art. 18 L.P. 18.03.1991 n. 6 e artt. 14-15-21 comma 2 D.P.G.P. 4.08.92 n. 12-65/Leg.).

Art. 36 - Impianti di riscaldamento.

Gli alloggi destinati ad abitazione permanente, devono essere dotati di sistema di riscaldamento che garantisca la possibilità di raggiungere, nei mesi invernali, una temperatura compresa tra i 18 e i 20 °C in tutti gli ambienti abitati ad esclusione dei ripostigli (D.P.R. 26/08/93 n. 412).

Art. 37 - Illuminazione artificiale.

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale e tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

Art. 38 - Illuminazione notturna esterna.

Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

Art. 39 - Requisiti relativi alla fruibilità.

I materiali impiegati nella costruzione degli edifici, gli impianti e le attrezzature non devono emettere, nelle condizioni di impiego, odori ed esalazioni in quantità tali da arrecare molestia o danno alle persone.

La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata agevolmente.

Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli infermi da tutti i piani agibili.

Le unità immobiliari degli edifici con più di due piani agibili fuori terra, fatta eccezione per quelli industriali, devono fruire di accesso da almeno una scala del tipo chiuso.

Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi e/o vibrazioni.

Art. 40 - Apparecchi a gas.

Ciascun apparecchio a gas deve portare, in posizione visibile anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili ed in lingua italiana:

- a) nome del costruttore e/o marca depositata;
- b) dati sull'avvenuto collaudo;
- c) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è stato presentato al collaudo dal costruttore;
- d) il tipo di combustibile utilizzato, la potenza nominale ed al focolare in KW e/o in Kcal/ora;
- e) pressione di bollo e di esercizio in Pascal e/o bar.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana per l'uso e la manutenzione; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione, quelle relative alla pulizia e alla sua manutenzione (Legge n. 412/93).

Art. 41 - Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 25 novembre 1984 (G.U. - s.o. n. 12 del 15 gennaio 1985) la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori deve avvenire secondo le regole di buona tecnica definite dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e D.M. 7 giugno 1973, essere attestata con una dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo, secondo la Legge n. 46/90 e relativi decreti di attuazione.

La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma, deve essere eseguita da personale specializzato (art. 11 D.P.R. 412/93).

Art. 42 - Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili.

I tubi flessibili per il collegamento di apparecchi mobili o fissi alla rete devono riportare in maniera chiara ed indelebile, ad intervallo non maggiore di 40 cm., il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG 7140 con l'indicazione della data di scadenza.

La legatura di sicurezza tra i tubi flessibili ed il portagomma devono essere realizzati con fascette che richiedono l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento. E' pertanto vietato l'impiego di viti e alette che consentono l'applicazione e l'allentamento manuale e abbiano larghezza sufficiente e conformazione adatta per non tagliare il tubo correttamente, applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

Art. 43 - Installazione di apparecchi a gas negli alloggi (norme tecniche UNI 7129/92).

A seconda del modo in cui avviene l'evacuazione dei prodotti della combustione gli apparecchi a gas si distinguono in:

- tipo A: apparecchi previsti per non essere collegati a un condotto o a un altro dispositivo speciale di evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno del locale in cui sono installati;
- tipo B: apparecchi previsti per essere collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno del locale (l'aria comburente è prelevata direttamente nell'ambiente dove gli apparecchi sono installati);
- tipo C: apparecchi nei quali il circuito di combustione (presa dell'aria comburente, camera di combustione, scambiatore, evacuazione dei prodotti della combustione) è stagno rispetto al locale in cui sono installati.

Gli apparecchi di tipo B e C possono essere a tiraggio naturale o forzato.

Per quanto si attiene alle caratteristiche degli apparecchi le modalità di collegamento a camino, alle canne fumarie, alle modalità di scarico all'esterno e alla ventilazione dei locali si rimanda alle norme tecniche UNI 7129/92.

Art. 44 - Divieto di installazione di apparecchi a gas.

Gli apparecchi di tipo B per riscaldamento ambienti e quelli combinati (riscaldamento ambienti più produzione di acqua calda sanitaria) muniti di tubo di scarico dei prodotti della combustione non possono essere installati nelle camere da letto e nei locali uso bagno o doccia.

Tali apparecchi non possono essere installati neppure nei locali nei quali siano presenti camini aperti (caminetti) senza flusso di aria propria.

Gli apparecchi di tipo B per la produzione di acqua calda sanitaria, muniti di tubo di scarico dei prodotti della combustione, non possono essere installati nelle camere da letto è solamente consentita la loro ubicazione nei locali uso bagno o doccia purché il volume degli stessi sia almeno di mc. 1,5 per ogni KW di portata termica installata o comunque non minore di mc. 20.

Gli apparecchi di tipo C a tiraggio naturale o forzato sono esclusi da quanto sopra.

Art. 45 - Definizioni di camino, canna fumaria e canna di esalazione.

A) Camino.

Condotto verticale a sezione variabile, circolare, quadrata o rettangolare, avente lo scopo di disperdere a conveniente altezza dal suolo, i prodotti della combustione.

B) Canna fumaria.

Condotto asservito a più apparecchi installati su più piani di un edificio (canna fumaria collettiva ramificata). In genere viene realizzata in elementi prefabbricati che, per giusta sovrapposizione, determinano una serie di canne singole (secondarie) ciascuna dell'altezza di un piano e un collettore o canna collettiva nei quali defluiscono i prodotti della combustione provenienti da quelli secondari a mezzo di un deviatore, elemento speciale.

C) Canna di esalazione.

Condotto impiegato per l'allontanamento di odori, vapori e simili sfociante oltre il tetto.

Art. 46 - Allontanamento dei prodotti della combustione e dei fumi prodotti dalla cottura.

Tutti i focolari, siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a camino o canne fumarie sfocianti oltre il tetto, eccetto gli apparecchi a flusso bilanciato i cui terminali di scarico devono essere, tuttavia, conformi alla normativa vigente.

Gli odori, i vapori o i fumi prodotti da apparecchi di cottura devono essere captati ed

allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione sfocianti oltre il tetto.

Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, ecc.) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.

L'installazione di un impianto e di apparecchi elettrici, deve essere effettuata in conformità alle norme CEE vigenti.

Art. 47 - Limitazione del tiraggio.

E' proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a combustione o a gas, salvo l'installazione di dispositivi automatici di autoregolazione approvati da istituti pubblici e/o da altri enti riconosciuti.

Art. 48 - Camini e canne fumarie: progettazione, esecuzione, collaudo e manutenzione.

I camini e le canne fumarie devono essere progettati, dimensionati, realizzati e collaudati come previsto dalla normativa vigente (Legge 46/90).

Canne fumarie e camini devono essere periodicamente ispezionati e puliti come previsto dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 49 - Caratteristiche delle canne fumarie e dei camini.

Una canna fumaria, un camino o quant'altro per l'evacuazione nell'atmosfera dei prodotti della combustione deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile e termicamente isolata/o secondo quanto prescritto in proposito dalla norma;
- essere realizzata/o in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore, all'azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense;
- avere andamento verticale ed essere priva/o di qualsiasi strozzatura in tutta la sua lunghezza;
- essere adeguatamente coibentata/o per evitare fenomeni di condensa o di raffreddamenti dei fumi, in particolare se posta/o all'esterno dell'edificio o in locali non riscaldati;
- essere adeguatamente distanziata/o mediante intercapedine d'aria o isolanti opportuni da materiali combustibili e/o facilmente infiammabili;
- avere al di sotto dell'imbocco del primo canale da fumo, una camera di raccolta di materiali solidi ed eventuali condense, di altezza pari almeno a 500 mm. L'accesso a detta camera deve essere garantito mediante un'apertura munita di sportello metallico di chiusura a tenuta d'aria;
- avere sezione interna di forma circolare, quadrata o rettangolare. In questi ultimi due casi gli angoli devono essere arrotondati con raggio non inferiore a 20 mm.; sono ammesse tuttavia anche sezioni idraulicamente equivalenti;
- essere dotata/o alla sommità di un comignolo;
- essere priva/o di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommità del condotto;
- in un camino che passa dentro o è addossato a locali abitati, non deve esistere nessuna sovrappressione.

Art. 50 - Canne fumarie.

Le canne fumarie possono ricevere solo scarichi simili:

- di prodotti combustibili provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso

combustibile aventi portate termiche nominali che non differiscono più del 30% in meno rispetto alla massima portata allacciabile;

- di prodotti combusti provenienti da impianti per scaldare acqua alimentati con lo stesso combustibile.

Le canne fumarie sono costituite da un condotto principale nel quale si immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 135°. Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino; in ogni caso l'altezza della canna, dall'immissione dell'ultimo condotto secondario, deve essere di almeno 3 metri.

Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.

Le canne fumarie possono servire al massimo cinque piani. Se lo stabile ha più di cinque piani, la canna fumaria collettiva che serve i primi cinque piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori. Questi devono essere serviti da una seconda canna fumaria che partirà dal sesto piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo.

E' vietato l'impiego di qualsiasi mezzo ausiliario di aspirazione e compressione posto in corrispondenza delle immissioni ai vari piani e l'impiego di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommità del condotto.

Gli apparecchi a tiraggio forzato non devono essere allacciati ad una canna fumaria collettiva ramificata.

Art. 51 - Comignoli: tipi, altezze ed ubicazioni.

Dicesi comignolo il dispositivo posto generalmente a coronamento di un camino singolo o di una canna fumaria collettiva ramificata atto a facilitare la dispersione dei prodotti della combustione.

Esso deve soddisfare ai seguenti requisiti:

- avere una sezione utile di uscita non minore del doppio di quella del camino o della canna fumaria collettiva ramificata sul quale è inserito;
- essere conformato in modo da impedire la penetrazione nel camino o nella canna fumaria della pioggia e della neve;
- essere costruito in modo che, anche in caso di venti di ogni direzione ed inclinazione, venga assicurato lo scarico dei prodotti della combustione.

La quota di sbocco (per quota di sbocco si intende quella che corrisponde alla sommità del camino o della canna fumaria indipendentemente da eventuali comignoli) deve essere al di fuori della cosiddetta zona di reflusso al fine di evitare la formazione di contropressioni che impediscano il libero scarico nell'atmosfera dei prodotti della combustione.

E' necessario, quindi, che vengano adottate le altezze minime indicate dalla norma UNI-CIG.

In ogni caso sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n. 615 del 13.07.1966 e dell'art. 6 del D.P.R. 22.12.1970 n. 1391 per gli impianti termici utilizzando combustibili solidi e liquidi.

Art. 52 - Norme di legge riguardanti l'oggetto dei precedenti articoli.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle seguenti normative:

- Legge n. 46 del 05.03.1990 e successivi regolamenti di attuazione;
- Legge n. 1083 del 06.12.1981 e successivi decreti ministeriali di approvazione delle tabelle UNI-CIG;
- Tabella UNI-CTI n. 7129/92;
- Legge 13.07.1966 n. 615;
- Legge 22.12.1970 n. 1391;
- Norme di sicurezza antincendi emanate dal Ministero dell'Interno.

Art. 53 - Gas di petrolio liquefatto per uso domestico non alimentato da rete di distribuzione.

Si rimanda alle norme UNI 7131/72.

Art. 54 - Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità.

Si rimanda alle norme UNI 8723/86.

Art. 55 - Norme di sicurezza per la progettazione, costruzione, installazione ed esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³.

Si rimanda al D.M. interno dd. 31.03.1984.

Art. 56 - Spessore dei muri esterni.

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 10/91 i muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali di costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici.

Art. 57 - Umidità - condensa.

L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi, è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale per le pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi non presentino tracce di condensazione e/o di umidità.

Art. 58 - Condizionamento: caratteristiche degli impianti.

Gli impianti di condizionamento dell'aria, installati a norma della Legge 5 marzo 1990 n. 46, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

- a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc./persone/ora nei locali uso privato. Questi valori possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;
- b) temperatura di 20 + 1°C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27°C con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non superiore a 7°C;
- c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (per es. filtrazione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;
- d) la velocità dell'aria delle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad un'altezza di 2metri;

e) le canalizzazioni dell'aria devono essere prive, nel loro interno, di materiale coibentante.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro.

Art. 59 - Condizionamento: prese di aria esterna.

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma in copertura e comunque ad un'altezza di almeno mt. 2,50 dal suolo.

La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

Art. 60 - Rifiuti urbani.

I rifiuti urbani, agli effetti del presente Regolamento, sono costituiti da:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti: sulle strade ed aree pubbliche; sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; sulle spiagge marittime e lacuali; sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e).

Art. 61 - Rifiuti speciali.

I rifiuti speciali comprendono:

- a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;
- g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da l'abbattimento dei fumi;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitaria;
- i) macchinari obsoleti e apparecchiature deteriorate;
- l) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 62 - Rifiuti tossici e nocivi.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato d) sulla base degli allegati g), h) ed i) che corrispondono agli allegati 1 – 2 – 3 della Direttiva 91/689 CEE.

Art. 63 - Usi vietati.

Le immondizie domestiche e gli ordinari rifiuti, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente nei cassonetti all'uopo predisposti.

E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.

E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli per i quali sia stata attivata la relativa raccolta differenziata.

E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi dei contenitori. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore il produttore deve conservare i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore. Qualora tale situazione non risulti eccezionale l'utente dovrà segnalare l'inconveniente al Servizio di Igiene territorialmente competente.

Art. 64 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti.

La raccolta dei rifiuti ingombranti avviene a mezzo di appositi "cassoni scarrabili" dislocati nel territorio del Comune a cura del Servizio e su specifica indicazione dell'Amministrazione Comunale. I produttori di tali rifiuti devono provvedere al loro trasporto verso tali sedi.

E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti e/o nelle relative piazzole.

Art. 65 - Depositi: caratteristiche.

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici i fabbricati devono disporre di idoneo spazio, individuato in sede di concessione edilizia, dove sarà collocato un apposito cassonetto atto a raccogliere le immondizie.

Tale cassonetto dovrà essere dimensionato per poter contenere almeno i rifiuti di tre giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio.

Art. 66 - Caratteristiche cassonetti raccoglitori.

I cassonetti devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, raccordi interni arrotondati;
- avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;
- avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare una efficace difesa antimurina, antisettica, agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;
- essere ubicati su aree preferibilmente coperte con platea impermeabile.

Art. 67 - Rifiuti di facile deperibilità.

I titolari di stabilimenti per la produzione o la lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie, i titolari di laboratori per la preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi

alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori stabiliti dall'Autorità comunale e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede.

Art. 68 - Deroga.

Il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata si riserva, in presenza di situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti e ha facoltà di chiedere, a chi propone tali soluzioni, la documentazione tecnica e i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

Art. 69 - Rifiuti non domestici.

Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama il D.P.R. 915/82 e, per quanto applicabile, il testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, successive modifiche ed integrazioni nonchè quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 70 - Tipi di scarico.

Gli scarichi provenienti dai fabbricati si distinguono in relazione all'origine e in particolar modo:

- a) acque meteoriche (bianche);
- b) acque luride civili (nere);
- c) acque di processo industriale.

Art. 71 - Reti interne.

Tutti gli scarichi debbono essere raccolti all'origine e, tramite percorsi separati e distinti in relazione alla loro origine, devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonchè alle disposizioni contenute nel T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 72 - Accessibilità all'ispezione e al campionamento delle acque di processo.

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotati di idonei pozzetti di ispezione realizzati in modo da rendere agevole il campionamento da parte degli organi di vigilanza.

Ove, prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi avente apertura minima di cm. 40x40. Tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico.

Art. 73 - Caratteristiche delle reti e dei pozzetti.

Le condutture delle reti di scarico e di tutti i pozzetti nonchè le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuro, impermeabile, resistente, a perfetta tenuta e nel rispetto del Regolamento Comunale di fognatura.

Art. 74 - Acqua potabile.

Ogni edificio deve essere dotato di approvvigionamento di acqua potabile.

Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta.

Art. 75 - Obbligo di allacciamento al pubblico acquedotto e deroghe.

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto; ove ciò non sia possibile il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata, su parere del Medico di Distretto, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.

Altre modalità di approvvigionamento possono essere ammesse purché ritenute idonee dal Medico Igienista del Distretto.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private esistenti ed attive, laddove esiste la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio con la conseguente cessazione del prelievo privato.

I sistemi privati di approvvigionamento potabile autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto devono essere ubicati in aree non interessate da fenomeni di inquinamento e devono tenere conto delle norme di tutela delle risorse idropotabili contenute nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e successive modifiche (D. Leg.vo 152/1999 - D. Leg.vo 258/2000).

Art. 76 - Erogazione dell'acqua - Rete di distribuzione.

L'erogazione dell'acqua mediante condotta a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.

Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani. In tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica.

La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:

- di idoneo materiale, posta in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
- separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura; nelle vicinanze e negli incroci con questi deve essere posata a una quota più alta.

La condotta di allacciamento al pubblico acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.

Art. 77 - Applicazione della vigente normativa.

Tutti gli edifici pubblici e privati a carattere collettivo o sociale, a seconda della destinazione d'uso, devono corrispondere a quanto disposto dalla L. 13/89, D.M. 236 nonché dalla L.P. n. 1/91 e dalla Legge 503/98 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

CAPO IV. CAVEDI - PASSAGGI E SPAZI PRIVATI.
--

Art. 78 - Cavedi: dimensioni.

Esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di bagni, corridoi e disimpegni è ammessa la costruzione, la creazione di cortiletti interni detti pozzi luce, cavedi o chiostrine.

In rapporto alla loro altezza, questi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a mt. 08.00: superficie minima mq. 9;
- altezza fino a mt. 12.00: superficie minima mq. 16;
- altezza fino a mt. 18.00: superficie minima mq. 25;
- altezza oltre mt. 18.00: superficie minima mq. 36.

Per superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

Art. 79 - Cavedi: caratteristiche.

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo di corridoi, passaggi rettilinei a livello del pavimento mantenuti sempre liberi di dimensioni non inferiori a 1/5 dell'area e mt. 2,40 di altezza.

I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed internamente libere e terminare in basso su un pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane realizzato in modo da evitare ristagni di acqua. In questo scarico è vietato versare acqua o altro materiale di rifiuto delle abitazioni.

Art. 80 - Igiene dei passaggi e spazi riservati.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale e in genere tutti i luoghi di ragione privata devono essere mantenuti imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri da immondizie o qualsivoglia materiale di deposito.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata provvedono i proprietari, gli inquilini e coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano l'uso.

CAPO V. SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE.

Art. 81 - Soppalchi nei sottotetti.

E' consentito ricavare dei soppalchi aperti sul locale sottostante alle seguenti condizioni:

- la superficie del soppalco non superi il 30% della superficie del locale sottostante;
- l'altezza sotto il soppalco deve essere di almeno ml. 2,40 se direttamente comunicante con il locale soppalcato; per gli insediamenti pubblici tale altezza dovrà essere di almeno ml. 2,60;
- l'altezza sopra il soppalco deve avere un'altezza media ponderale di ml. 2,20 riferita alla superficie del soppalco con altezza minima in radice di ml. 1,70.

Qualora sotto il soppalco vengano ricavati locali chiusi, questi devono avere l'altezza prevista dall'art. 31 del presente Regolamento.

Qualora sopra il soppalco vengano ricavati locali chiusi, questi devono avere un'altezza media ponderale pari a ml. 2,20 con un'altezza minima in radice di ml. 1,70.

Le superfici dei soppalchi sono computate ai fini della superficie minima dell'alloggio qualora siano individuate negli stessi locali chiusi.

Art. 82 – Soppalchi negli interpiani.

Relativamente all'altezza, si precisa quanto segue:

- spazi aperti individuati nei soppalchi: altezza ml. 2,40;
- locali chiusi individuati nel soppalco: altezza come da art. 31 del presente Regolamento;
- per i locali ubicati al disotto del soppalco valgono le norme di cui al precedente articolo.

Art. 83 - Seminterrati e sotterranei: definizioni e caratteristiche d'uso.

Per seminterrato si intende quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano campagna; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano campagna.

Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.

I locali seminterrati, previo parere favorevole del medico del Distretto, possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone temporanea quali magazzini, negozi, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:

- a) altezza non inferiore a 3 metri di cui almeno mt. 1,50 fuori terra e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
- b) adeguate condizioni di aereoilluminazione diretta come previsto dall'art. 32 del presente Regolamento; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui all'articolo 137 ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso;
- c) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;
- d) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
- e) le condutture, eventualmente presenti, devono essere adeguatamente isolate e protette;
- f) in relazione alle specifiche destinazioni occorre ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione e igiene del lavoro.

Art. 84 - Autorizzazione all'uso, a scopo lavorativo, dei locali seminterrati e sotterranei.

L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui al precedente art. 83 deve essere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 e successive modifiche, autorizzato sentito il parere del medico di Distretto che viene rilasciato previa intesa fra organi tecnici competenti specificatamente in materia di igiene pubblica e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 85 - Scala di uso collettivo a servizio di più alloggi: illuminazione.

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a 1 mq. per ogni piano.

Potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura dovrà essere pari a mq. 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o in materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

Art. 86 - Caratteristiche delle scale di uso collettivo e sicurezza.

Le scale devono essere agevoli e sicure sia nella salita che nella discesa, essere sempre dotate di corrimano che deve risultare a norma della vigente legislazione (L. 13/89 e D.M. 236/89).

E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa. La distanza fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m. 0,30.

Art. 87 - Larghezza delle scale e dimensioni.

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere a norma della vigente legislazione.

Le rampe di scale che costituiscono parti comuni, o siano di uso pubblico, devono avere una larghezza minima di ml. 1,20, una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.

Nel caso di scala di accesso per abitazione costituita da singola unità immobiliare la larghezza minima della scala è fissata a mt. 1,00.

Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di mt. 0,80.

I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto fra alzata e pedata (pedata minima 30 cm.) ossia la somma fra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62 e 64 cm.

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 15 alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiore a mt. 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

Art. 88 - Scale a chiocciola.

Per gli edifici di nuova costruzione è vietata la realizzazione di scale a chiocciola per il collegamento ad uso comune; esse sono ammesse solo per il collegamento di ambienti all'interno delle unità immobiliari.

Per gli edifici esistenti è ammessa la presenza di scale a chiocciola per il collegamento ad uso comune purché con una pedata di profondità minima di cm. 30 a partire da 40 cm. all'esterno, escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno mt. 1,00 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente.

Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere un'apertura di diametro non inferiore a mt. 1,60.

Art. 89 - Scale di uso comune.

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso agli alloggi, se al servizio di più unità abitative e se unica, deve essere del tipo chiuso.

CAPO VI. ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA.

Art. 90 - Norme generali.

Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali dei campeggi e dei villaggi turistici di cui al successivo art. 97, fermo restando le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l'apertura e per l'esercizio, devono rispondere ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

Art. 91 – Alberghi, pensioni e motel: caratteristiche.

Le caratteristiche igienico-sanitarie degli alberghi, pensioni, locande, case di riposo, dormitori e simili e le condizioni igieniche del loro utilizzo sono fissate dalle norme di cui al R.D. 24.05.1925, n. 1102 modificato con D.P.R. 1437 del 30.12.1970 nonché dal D.M. 22.07.1977.

Per l'apertura di tali esercizi sono necessarie le autorizzazioni del Sindaco ai sensi del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 (Pubblica Sicurezza) e di quella ai fini igienico-sanitari che viene concessa su parere favorevole del medico del Distretto ai sensi dell'art. 231 del T.U.LL.SS.

L'autorizzazione igienico-sanitaria ha validità permanente per quegli esercizi le cui caratteristiche ne consentano l'uso in qualsiasi stagione dell'anno.

Quando i predetti esercizi restano chiusi per oltre sei mesi all'anno deve essere richiesto un nuovo sopralluogo igienico-sanitario volto ad accertare la persistenza dei requisiti previsti nella primitiva autorizzazione igienico-sanitaria.

Per i requisiti igienico-sanitari specifici si fa riferimento alla Legge Provinciale n. 23 di data 16.11.1981.

Art. 92 – Bivacchi, rifugi alpini ed escursionistici.

I requisiti igienico-edilizi e delle condizioni di esercizio sono fissati dalla Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e L.P. n. 13/97.

Art. 93 – Case per vacanze, residenze turistiche e alberghi residenziali: requisiti.

Le case turistiche, gli appartamenti per le vacanze e le residenze alberghiere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni e riportati nel presente Regolamento.

C) OSTELLI PER LA GIOVENTU', CASE PER FERIE, COLLEGI.

Art. 94 – Ostelli per la gioventù, case per ferie e collegi: caratteristiche.

Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie e i collegi devono disporre di:

- a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc. 18 per persona. Tale superficie è riducibile a mc. 15 per i collegi per bambini fino ad un'età di anni 12;
- b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;
- c) refettori con superficie minima di mq. 20 e comunque di mq. 0,70/persona per i bambini fino a 10 anni, di mq. 1/persona per i ragazzi da 10 a 14 anni e di mq. 1,20/persona per gli altri casi;
- d) cucina avente tutte le caratteristiche previste dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 12513/94;
- e) lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;

- f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed aventi caratteristiche previste nel presente Regolamento;
- g) locale infermeria con numero di posti letto pari al 5% della ricettività totale dell'abitazione sistemati in camerette di non più di due letti, separate per sesso, dotate di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato.

Tutti gli ambienti devono avere pavimento in materiale unito e compatto facilmente lavabile. Inoltre devono possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione.

Art. 95 - Alloggi Agrituristici.

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 5 dicembre 1985, n. 730 "Disciplina dell'Agriturismo" e dalla L.P. n. 9 dd. 10.03.1986, i complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i requisiti di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

La produzione, la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della Legge 283/62 e del D.P.R. 327/80.

Art. 96 - Affittacamere.

Il regime autorizzatorio, le condizioni di esercizio ed i requisiti igienico-sanitari per gli affittacamere sono fissati dall'art. 231 del T.U.LL.SS., dalle Leggi 16.06.1939, n. 1111 e n. 1112, dalla Legge 17.05.1983, n. 217 e dalla L.P. 16.11.1981 n. 23

Per i requisiti igienico-sanitari si fa riferimento alla L.P. n. 23 dd. 16.11.1981.

Art. 97 - Campeggi fissi e campeggi mobili.

Vedi L.P. 13.12.1990 n. 33 e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 97/a - Ospitalità turistica e famigliare "Bed and breakfast" (art. 23 bis L.P. n. 23 dd. 16.11.1981).

I locali destinati all'ospitalità del "Bed and breakfast" devono possedere i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalla Legge e dai regolamenti comunali per uso abitativo (vedi art. 31).

CAPO VII. LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI.

Art. 98 - Normativa generale.

I locali di cui al presente Capitolo devono rispettare le norme previste in materia di igiene e sicurezza previste dalla normativa nazionale in vigore, in particolare quelle dettate alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d'aria per una portata non inferiore a mc. 20 per persona/ora.

**CAPO VIII.
STABILIMENTI BALNEARI, PISCINE.**

Art. 99 - Autorizzazione.

L'autorizzazione prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) viene rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale.

Detta autorizzazione è subordinata al nulla-osta della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Art. 100 - Requisiti igienico-sanitari.

Per le caratteristiche tecniche e igienico-sanitarie delle piscine aperte al pubblico si fa riferimento all'Atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (G.U. n. 32 dd. 17.02.1992).

**CAPO IX.
CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE.**

Art. 101 - Definizione e norme generali.

Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione provvista dei necessari servizi relativi al normale funzionamento di una azienda agricola.

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento. Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale.

Art. 102 - Locali per lavorazioni e depositi.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti e ben aerati. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ed altri presidi.

Art. 103 - Dotazione di acqua potabile.

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile.

Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo o sorgente che deve essere, a spesa del proprietario, sottoposta agli accertamenti di tipologia.

Le fonti di approvvigionamento idrico devono essere convenientemente protette da possibili cause di inquinamento (D.P.R. 236 – D. Leg.vo 152/1999 e D. Leg.vo 258/2000).

Art. 104 - Scarichi.

I cortili, le aie, gli orti, i giardini annessi alle case rurali, anche se già esistenti, devono essere provvisti di drenaggi tali da garantire il normale deflusso dell'acqua.

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti ed in genere tutti i serbatoi di raccolta dei liquami derivanti dalla attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a perfetta tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del presente Regolamento.

Art. 105 - Rifiuti solidi.

Le modalità di raccolta e di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto dei piani comunali di smaltimento.

Art. 106 - Ricoveri per animali: procedure amministrative.

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco che la concede sentito il parere del Medico di Distretto, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo abitato, e del Servizio Veterinario del Distretto per quanto riguarda l'idoneità come ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali e per il benessere delle specie allevate.

Per quanto attiene l'agibilità, valgono le norme del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e s.m.

Qualora si tratti di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o da altri enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
- allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;

Detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 107 - Caratteristiche generali dei ricoveri.

I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

I recinti all'aperto (paddocks) devono avere dimensione pari ad almeno 5 mq. per capo di bestiame adulto, devono avere pavimentazione impermeabile in cemento con pendenza atta a convogliare le acque di sgrondo in un apposito contenitore per liquami e devono avere cordolo perimetrale in cemento di almeno 10 cm. di altezza.

Per i recinti ed i ricoveri si osservano le seguenti distanze minime, salvo norme più restrittive stabilite dal Sindaco:

- 25 metri dalla casa colonica dello stesso podere;
- 50 metri dalle abitazioni civili;
- 100 metri dai confini della zona agricola.

Relativamente alle stalle esistenti, qualora si prevedano ampliamenti in deroga al rispetto delle distanze previste, il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata può concederle previo parere favorevole del Medico Igienista e del Veterinario del Distretto.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere altezza media di 3 metri con un'altezza minima di 2,5 metri, devono avere superfici finestrate di ampiezza di almeno 1/20 rispetto alla superficie del pavimento apribili in modo da garantire l'illuminazione e l'aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.

Art. 108 - Stalle.

Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.

Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile 1929, n. 994 ed altre normative vigenti (Legge 169/89, Decreto n. 184/91, Decreto n. 185/91), deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di metri 2.00, finestre apribili all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

Per quanto attiene alle superfici libere disponibili per ciascun vitello si fa riferimento al Decreto legislativo 30.12.1992, n. 533.

Art. 109 - Porcili.

Per quanto attiene alle superfici libere disponibili per ciascun suino si fa riferimento al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

Per quanto attiene alle caratteristiche strutturali si fa riferimento ai requisiti generali previsti nell'art. 107 comma 1) del presente Regolamento mentre per le distanze valgono quelle previste per le stalle bovine.

Art. 110 - Pollai e conigliere.

I pollai e le conigliere devono essere aerati, mantenuti puliti ed essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate.

Possono essere ammessi all'interno delle aree urbanizzate solo in numero di capi non superiore a cinque e comunque a distanza dalle abitazioni non inferiore a 10 metri.

Per quanto attiene i requisiti strutturali degli allevamenti in batteria si applicano le norme contenute del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 233.

Art. 111 - Trasporto di animali.

Relativamente al trasporto di animali si applicano le norme previste dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 532.

Art. 112 - Concimaie.

Oltre alle protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni le concimaie devono essere coperte, impermeabili, costruite in cemento o altro materiale che garantisca la tenuta stagna. Le stesse dovranno essere dotate di idoneo pozzetto a tenuta per la raccolta dei liquami (2 mc. per capo).

Le concimaie andranno collocate in aree che non sovrastino falde acquifere usate a scopo

potabile. Il conferimento del letame, così come lo svuotamento, andrà sempre eseguito in modo da non arrecare disturbo in fatto di odore e rumore al vicinato.

E' vietato conferire in concimaia altri rifiuti che non siano quelli prodotti dagli animali allevati.

Sono fatte salve le norme contenute negli articoli a 25 a 30 della L.P. 27 febbraio 1986, n. 4, recante "Norme di attuazione del Piano Provinciale di risanamento delle acque".

Per quanto riguarda le distanze, salvo norme più restrittive stabilite dal Sindaco, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- 25 metri dalla casa colonica ubicata nello stesso podere;
- 50 metri dalle abitazioni limitrofe;
- 100 metri dai confini della zona agricola.

Per le distanze dei complessi zootecnici esistenti, previo parere del Medico del Distretto, potranno essere concesse deroghe alle distanze di cui sopra in relazione alle caratteristiche tipologiche e funzionali dell'allevamento e al contesto ambientale in cui esso si colloca.

CAPO X. EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE – DEPOSITI.

Art. 113 - Norme generali.

Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di legge a norma dell'art. 24 della Legge 833/78 gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, dove sia prevista permanenza continuativa di addetto od altro che si configuri come ambiente di lavoro devono, in via preliminare, avere le caratteristiche costruttive indicate nei successivi articoli del presente capo.

Per l'ubicazione di dette strutture, si applicano le norme previste al Piani Regolatori nel rispetto della zonizzazione prevista dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, D.G.P.14002 dd. 11.12.1998, Legge 447 dd. 26.10.1995 recante norme in tema di prevenzione dell'inquinamento da rumore e dalle norme provinciali in materia di inquinamento acustico (art. 18 L.P. n. 6/91 e D.P.G.P. n. 12.65/Leg./92).

Per quanto non previsto nel presente capitolo si fa riferimento alle norme di igiene del lavoro vigenti.

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 303/56 si fa presente l'obbligo, da parte dei datori di lavoro che intendono costruire, ampliare ed adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali in cui debbano presumibilmente essere addetti più di tre operai, di darne notizia preventivamente alla Unità Operativa di Igiene e Medicina del Lavoro. La notifica dovrà contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata dai disegni di massima.

Art. 114 - Isolamento.

I luoghi di lavoro devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

I luoghi di lavoro chiusi debbono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie, o con caratteristiche simili, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio.

Nei tamponamenti esterni dei locali con permanenza di lavoratori devono essere impiegati materiali che garantiscano una bassa trasmittanza termica al fine di salvaguardare il benessere termico degli occupanti e soddisfare le esigenze di isolamento termico anche al fine del rispetto della normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.

Le strutture edilizie che delimitano i locali in cui sono svolte lavorazioni particolarmente rumorose devono garantire adeguato fonoassorbimento.

Nel caso di aziende adiacenti (per es. capannoni a schiera) le strutture edilizie di confine

devono garantire in opera un fonoisolamento pari ad almeno 40 dB (A), fatte salve eventuali ulteriori esigenze di contenimento del rumore ai fini della tutela del vicinato (D.P.C.M. 1.03.1991 e relative norme provinciali in materia di inquinamento L.P. n. 6/91 e D.P.G.P. n. 12-65 Leg./92).

Art. 115 - Coperture - Altezze - Cubature e Superfici.

Nei locali ad uso produttivo, le coperture devono essere preferibilmente del tipo a shed.

In ogni caso devono essere definite le caratteristiche di resistenza delle coperture e le modalità di accesso in modo da garantire condizioni di sicurezza nella loro percorribilità in caso di manutenzione anche predisponendo opportuni punti di ancoraggio.

Per quanto attiene le altezze, le cubature e le superfici valgono le norme contenute nell'art. 6 del D.P.R. 303/1956.

Art. 116 - Sistemazione dell'area esterna.

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata; dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 80: se nell'area si prevedono depositi di materiali; il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti; tali depositi dovranno essere inoltre previsti e realizzati nel rispetto delle norme previste dalla Legge 319/76 e dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dalla Legge 47/78.

Per quanto attiene ai depositi esterni di materiale utilizzato ai fini produttivi valgono le disposizioni di cui all'art. 83 della Legge Provinciale 5 settembre 1991, n. 22

Art. 117 - Pavimentazione.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzata idonea intercapedine aerata di altezza non inferiore a cm. 40.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile, resistente, in superficie unita, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità nonché privo di buche o sporgenze pericolose.

Nel caso di attività lavorative in cui vi sia la possibilità di sversamenti di liquidi, devono essere previsti appositi pozzetti di raccolta ed opportune pendenze per facilitare il recupero e la pulizia delle sostanze sversate (art. 7 del D.P.R. 303/56 come modificato dall'art. 33 del D. Leg.vo 626/94).

Art. 118 - Illuminazione e superfici vetrate.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 303/56 come modificato dall'art. 33 del Decreto Legislativo 626/94, dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale come previsto dall'art. 126 del presente Regolamento.

Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi del tipo elettromeccanico facilmente accessibili, come previsto dall'art. 127 del presente Regolamento.

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato. Allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

Le superfici vetrate, almeno fino ad un'altezza di un metro dal piano di calpestio, devono essere del tipo antisfondamento.

Art. 119 - Vie ed uscite di emergenza.

Le vie ed uscite di emergenza devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 547/55 come modificato dall'art. 33 del D.L. 626/94.

Art. 120 - Scale - Scale di sicurezza.

Vale quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. 547/55. Qualora la scala sia asservita da un'uscita di sicurezza deve possedere i seguenti requisiti:

- pianerottoli con lato minimo non inferiore a metri 1,20;
- gradini con pedata non inferiore a cm. 30 e alzata non superiore a cm. 17;
- parapetti normali con arresto del piede o altra difesa equivalente, sui lati aperti;
- se le scale sono delimitate da pareti, deve esserci almeno un corrimano ad un metro di altezza;
- le superfici dei gradini devono essere del tipo antisdrucchiolo.

Eventuali scale interne che non abbiano funzione di via di fuga devono avere gradini con una pedata minima di cm. 25 e larghezza minima di cm. 90; nel caso di scale a chiocciola la parte con pedata inferiore a cm. 10 deve essere resa inaccessibile; le stesse devono essere provviste di corrimano ad altezza di 1 metro.

Art. 121 - Dotazione di servizi igienici per il personale.

I gabinetti debbono essere previsti distinti per i due sessi ed in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e comfort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia e devono essere dotati di antibagno.

In ogni caso vale quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 303/56 come modificato dall'art. 33 del D.L. 626/94.

Art. 122 - Caratteristiche dei servizi igienici.

Il vano del servizio igienico deve essere di superfici minime di mq. 1,20; l'antibagno di superficie minima di mq. 1.00.

I servizi igienici devono essere regolarmente riscaldati, avere i regolamentari requisiti di areoilluminazione naturale diretta, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione. In questo caso la ventilazione forzata deve assicurare almeno 15 ricambi/ora con mantenimento dell'aspirazione che deve essere avviata contestualmente all'accensione della luce o dell'apertura della porta di accesso per almeno sette minuti dopo l'uscita della persona dal servizio.

I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata. Le pareti dei servizi igienici (latrina - antilatrina) devono essere piastrellate fino ad un'altezza di mt. 2.00; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

L'altezza minima interna deve essere di almeno mt. 2.40.

La porta di accesso ai servizi igienici, deve essere apribile verso l'esterno e deve essere dotata di serratura di emergenza azionabile dall'esterno e indicatore di presenza e, in caso di ventilazione artificiale, di griglia o fessura nella porzione inferiore alta almeno 5 cm. a larga 30 cm.

I servizi devono, inoltre, essere dotati di dispositivo di distribuzione di sapone liquido e asciugamani a perdere o ad aria.

Art. 123 - Docce e lavandini.

Docce sufficienti ed appropriate con i requisiti previsti dall'art. 37 del D.P.R. 303/56 come modificato dall'art. 33 del D.Leg.vo 626/94 devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

Le docce devono comunicare facilmente con lo spogliatoio.

I lavandini devono essere in numero sufficiente, se necessario dotati di acqua corrente calda, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Art. 124 - Caratteristiche degli spogliatoi: superfici e dotazioni minime.

I locali adibiti a spogliatoi devono avere superficie in pianta non inferiore a mq. 1,5 per addetto per i primi 10 dipendenti occupati in un turno; mq. 1,2 per ogni addetto eccedente i primi 10; la superficie minima non dovrà essere comunque inferiore a mq. 10.0.

Devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di mt. 2,00 dal pavimento; devono avere, di regola, areoilluminazione naturale. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile è ammessa quella artificiale. Il ricambio forzato dell'aria non deve essere inferiore a 2 rinnovi/ora.

I locali adibiti a spogliatoi devono essere riscaldati nella stagione fredda e muniti di sedili.

Art. 125 - Mense: caratteristiche.

Per le caratteristiche delle mense e dei refettori, previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno trenta addetti durante l'intervallo per la refezione, si rimanda alla normativa prevista per gli ambienti di produzione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Relativamente al locale in cui avviene la manipolazione degli alimenti valgono le norme stabilite dall'art. 28 del D.P.R. 327/80. In particolare la cucina dovrà possedere i requisiti previsti dall'allegato B) della Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 12513 di data 7 ottobre 1994.

Nel refettorio deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1,50 per persona e l'uso di materiali che riducano al minimo possibile la rumorosità. In ogni caso i pavimenti e le pareti devono essere rifiniti in modo da permettere una facile pulizia.

Devono essere preferibilmente previste illuminazione e areazione naturali con indici rispettivamente di 1/10 e 1/20 della superficie del pavimento.

L'altezza interna deve essere conforme all'art. 31 del presente Regolamento.

Nelle vicinanze della mensa devono essere previsti lavabi nel numero orientativo di uno ogni venti posti a sedere.

Art. 126 - Illuminazione dei locali di lavoro.

I locali ad uso produttivo (attività di produzione in genere, laboratori, magazzini presidiati):

a) Illuminazione naturale diretta.

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità tecniche delle lavorazioni, la superficie illuminante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/10 della superficie in pianta per i locali con superficie in pianta sino a 1.000 mq.;
- 1/12 della superficie in pianta per la parte eccedente i primi 1.000 mq. e fino a mq. 3.000;
- 1/15 della superficie in pianta per la parte eccedente i 3.000 mq.

Nel computo della superficie illuminante può essere compresa una porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con l'esterno misurata a partire da cm. 70 dal pavimento. Il 50% della superficie illuminante, deve essere collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernari; il 25% della superficie illuminante deve essere collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro. Per coefficienti di trasmissione più bassi è necessario adeguare proporzionalmente la superficie illuminante.

b) Illuminazione artificiale.

Vanno utilizzate le raccomandazioni CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e le norme UNI (Comitato Ente Nazionale Italiano di Unificazione) vigenti.

Per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità il rapporto fra l'illuminamento minimo e quello medio, nel locale o nella zona del locale dove si svolge un determinato compito visivo (piano di riferimento), non deve essere minore di 0,8.

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi, in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

Locali a saltuaria presenza di addetti (depositi, magazzini):

a) illuminazione naturale diretta.

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità tecniche delle lavorazioni, la superficie illuminante di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/30 della superficie in pianta per locali con superficie in pianta sino a 400 mq.;
- 1/50 della superficie in pianta per la parte eccedente i 400 mq.

I valori sopra riportati sono comprensivi della parte vetrata di porte e portoni.

b) Illuminazione artificiale.

Per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità il rapporto fra illuminamento minimo e medio, nel locale o nella zona del locale dove si svolge un determinato compito visivo (piano di riferimento), non deve essere minore di 0,8.

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

Art. 127 - Areazione dei locali di lavoro.

Locali ad uso produttivo

a) areazione naturale diretta:

A meno che non sia richiesta diversamente dalle necessità tecniche delle lavorazioni la superficie di aerazione di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/20 della superficie in pianta per i locali con superficie sino a mq. 1.000;
- 1/24 della superficie in pianta per la parte eccedente i primi mq. 1.000 e fino a mq. 3.000;
- 1/30 della superficie in pianta per la parte eccedente i mq. 3.000.

Dai valori sopra riportati sono esclusi i contributi dovuti a porte e portoni.

Il 50% della superficie apribile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari, il 25% se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

La soglia della finestratura apribile a parete deve risultare a quota del pavimento inferiore a 2/3 dell'altezza della parete stessa.

Le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a contatto con l'esterno e presentare comandi di apertura di facile uso.

Le zone di lavoro distanti più di 15 metri dalle finestre, di norma devono essere ventilate anche da aperture sul soffitto.

b) areazione artificiale

A meno che non ricorrano particolari esigenze tecniche documentate di norma l'areazione artificiale non è sostitutiva delle aperture finestrate.

Per areazione artificiale è da intendersi il ricambio di aria generale e non un mezzo di allontanamento di inquinanti per i quali è d'obbligo l'aspirazione localizzata.

I ricambi d'aria devono essere rapportati al tipo di attività svolte ed essere assicurati da flussi razionalmente distribuiti per evitare cortocircuitazioni o sacche di ristagno nell'aria.

In caso di condizionamento e/o trattamento dell'aria che comporti il ricircolo della stessa almeno una parte (30-50%) deve essere prelevata dall'esterno in punti di captazioni lontani da fonti di inquinamento anche mediante opportune canalizzazioni.

Locali con presenza saltuaria di addetti (depositi e magazzini).

a) areazione naturale diretta.

La superficie finestrata apribile di ciascun locale deve corrispondere ad almeno:

- 1/30 della superficie in pianta per i locali con superficie in pianta sino a 400 mq.;
- 1/50 della superficie in pianta per la parte eccedente i 400 mq.

I valori sopra riportati sono comprensivi del contributo di porte e portoni comunicanti direttamente con l'esterno.

La disposizione delle aperture deve garantire una razionale areazione naturale.

b) areazione artificiale.

Ove non sia possibile garantire i rapporti di areazione sopra riportati è ammesso il ricorso alla areazione artificiale con una portata di almeno 2 ricambi/ora.

Art. 128 - Riscaldamento.

In tutti i locali, ad eccezione dei depositi, deve essere garantita una temperatura adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenendo conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, ottenuta preferibilmente con impianto di riscaldamento generalizzato.

Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente si deve provvedere mediante misure tecniche localizzate.

Art. 129 - Locali di ricovero.

Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

Analoghi locali devono essere previsti in ambienti ove si manipolino prodotti tossici, nocivi, cancerogeni e mutageni.

Art. 130 - Locali interrati e seminterrati: definizioni.

Un locale si definisce interrato quando si trova completamente al di sotto del piano di

campagna (o del piano naturale del terreno) preso come riferimento.

Si definisce seminterrato quel locale che per almeno mt. 1,50 si trova al di sopra del piano di campagna.

Art. 131 - Divieti - Deroche.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 è vietato adibire al lavoro locali chiusi interrati o seminterrati.

In deroga alle disposizioni del precedente comma possono essere destinati al lavoro locali interrati o seminterrati quando ricorrono particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere, con mezzi idonei, alla aerazione ed alla illuminazione (per quanto possibile naturali di tipo diretto) ed alla protezione contro l'umidità.

L'Unità Operativa di Igiene e Medicina del Lavoro d'intesa con il Medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Distretto può concedere deroga al divieto di utilizzo di locali interrati o seminterrati anche quando non ricorrono particolari esigenze tecniche purchè siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) attività lavorativa non ricompresa fra quelle di cui all'elenco delle industrie insalubri;
- b) requisiti previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 83 del presente Regolamento.

Art. 132 – Locali adibiti ad attività terziarie e commerciali: definizione.

Oggetto del presente capitolo sono i locali singoli o inseriti in strutture multiple attualmente denominate "centri direzionali", destinati all'esercizio di attività che possono essere di tipo commerciale e di servizio.

Art. 133 - Altezze e superfici.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.P.R. 303/56 per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali i limiti di altezza sono quelli previsti dall'art. 31 del presente Regolamento.

La superficie minima a disposizione di ciascun addetto non deve essere inferiore a mq. 6, con una superficie minima dell'unità immobiliare di mq. 20 esclusi i servizi igienici.

Per quanto attiene i locali ubicati nei centri storici, relativamente alle altezze, alle superfici, alla illuminazione ed alle caratteristiche dei servizi igienici possono essere concesse deroghe previo parere favorevole del Medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Distretto.

Art. 134 - Illuminazione naturale diretta.

La superficie illuminante di ogni locale deve corrispondere ad almeno 1/8 della superficie di calpestio.

Nel computo della superficie illuminante può essere compresa la porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con l'esterno, misurata a partire da 70 cm. dal pavimento.

La superficie illuminante deve essere uniformemente distribuita ed essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro: per coefficienti di trasmissione più bassi, la superficie illuminante deve essere proporzionalmente incrementata.

Nel caso di uffici "open space", ove i singoli vani sono separati da tramezze mobili, queste devono essere disposte in modo da non ostacolare un'omogenea distribuzione della luce naturale.

Art. 135 - Illuminazione artificiale.

Vanno utilizzate le raccomandazioni CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e le norme UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) vigenti.

Per ottenere una distribuzione uniforme della luminosità il rapporto fra l'illuminamento minimo e quello medio, nel locale o nella zona del locale dove si svolge un determinato compito visivo (piano di riferimento), non deve essere minore di 0.8.

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

Devono essere installati mezzi di illuminazione di sicurezza che garantiscano almeno 5 lux per l'illuminazione generale dell'ambiente e 100 lux per le vie di fuga. Tale illuminazione deve garantire almeno 10 min. di luce.

Art. 136 - Aerazione naturale diretta.

La superficie finestrata apribile di ogni singolo locale deve corrispondere ad almeno 1/8 della superficie di calpestio.

Le aperture devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a contatto con l'esterno e presentare comandi fissi di apertura (manuali o automatici) di facile uso.

Art. 137 - Aerazione artificiale.

Fatti salvi i parametri sull'aerazione naturale sopra riportati, gli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione devono presentare i seguenti requisiti specifici:

a) impianti di condizionamento:

- immissione di aria esterna non inferiore a 20 mc. per persona e per ora. Il numero delle persone deve essere commutato in base al numero massimo dei frequentatori presenti contemporaneamente in ogni singolo locale;
- la velocità dell'aria in una fascia di 2.00 metri d'altezza rispetto alla quota del pavimento, non deve superare 0,15 m/sec. Tuttavia nelle vicinanze delle bocchette di estrazione ed eventualmente di quelle di mandata, nel caso queste si trovino nella zona occupata dalle persone, possono essere tollerate velocità fino a 0,7 m/sec. purchè forma ed ubicazione delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo alle persone;
- la temperatura e l'umidità relativa dell'aria debbono essere mantenute entro i seguenti limiti;
- nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione dell'aria bisogna avere: temperature interne 16-18 C; umidità relativa compresa tra il 40 ed il 60%;
- nei periodi in cui è necessaria la refrigerazione dell'aria: la differenza di temperatura fra l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 7°C; l'umidità relativa deve essere compresa fra il 40 ed il 50%;

b) impianti di ventilazione:

- immissione di sola aria esterna con portata non inferiore a 32 mc. per persona e per ora;
- come valore di velocità dell'aria si utilizzano i limiti fissati per gli impianti di condizionamento;
- la temperatura dell'aria non deve essere inferiore a 20°C e l'umidità relativa non deve essere inferiore al 30%.

Sia per la ventilazione che per il condizionamento i punti esterni di captazione devono

prelevare aria da zone non inquinate, anche mediante canalizzazioni.

Gli impianti di condizionamento dell'aria o quelli di ventilazione debbono essere forniti di dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa tarati sulla base dei limiti sopra riportati; inoltre i gruppi di trattamento dell'aria e le relative canalizzazioni devono essere adeguatamente isolati esclusivamente all'esterno del condotto allo scopo di ridurre la diffusione del rumore.

Contestualmente alla richiesta di concessione edilizia deve essere prodotta una relazione, redatta da tecnico competente, descrittiva dell'impianto scelto indicante la collocazione delle bocchette di immissione e di ripresa, sia interne che esterne, il tipo di filtri ed i processi di trattamento dell'aria, le caratteristiche di funzionamento (temperatura, umidità relativa in dipendenza della stagione) e di regolazione (posizione dei sensori) nonché la manutenzione necessaria durante la vita dell'impianto.

Unitamente alla richiesta di agibilità deve essere prodotta una dichiarazione di conformità dell'impianto.

Art. 138 - Servizi igienici.

a) Servizi per il pubblico.

Deve essere presente un servizio igienico con anti w.c., accessibile anche ai portatori di handicap, per ogni azienda commerciale di superficie superiore a 250 mq.

Gli incrementi saranno in funzione di due w.c. (uno per sesso) ogni 1.500 mq. di superficie.

b) Servizi per bambini.

Le aziende o i centri commerciali con superfici superiori a 5.000 mq. di vendita devono disporre di almeno un locale di mq. 20 attrezzato al servizio dei bambini.

L'attrezzatura del locale di cui sopra dovrà essere concordata previo parere preventivo del Medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Distretto.

Le batterie di servizi devono essere segnalate ed ubicate in modo da essere facilmente raggiungibili da ogni punto e distribuite su tutti i piani previsti.

c) Servizi per lavoratori.

Le caratteristiche dei servizi igienici a disposizione dei lavoratori, devono corrispondere a quelli indicati dagli artt. 121 e 122 del presente Regolamento.

CAPO XI. MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI.

Art. 139 - Cantieri.

Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, devono conseguire il nullaosta del medico igienista su specifica domanda del Direttore dei lavori da inoltrare al Sindaco territorialmente competente.

Art. 140 - Obblighi da osservare in caso di interruzione dei lavori o di sopraelevazione di costruzione.

In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garanzie della sicurezza, dell'igiene e del decoro. In difetto di ciò il Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata ingiunge gli opportuni provvedimenti fatta salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Nel corso di lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

Art. 141 - Recinzioni.

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi un'altezza non inferiore a mt. 2.00.

I restauri esterni di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico, possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione.

Le norme del presente articolo si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purchè vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

Art. 142 - Demolizioni: difesa dalla polvere.

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente si deve provvedere, affinchè i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti, bagnatura preventiva allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

Art. 143 - Cantieri a lunga permanenza.

Tutti i cantieri a lunga permanenza devono essere provvisti di idonei servizi igienici nel numero di uno ogni trenta lavoratori ed adeguata fornitura di acqua potabile.

Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre all'adeguata dotazione dei servizi, dovranno essere assicurati indici minimi di abitabilità.

L'autorizzazione all'utilizzo dovrà essere concessa dal Sindaco previo parere favorevole del Medico Igienista del Distretto.

CAPO XII. LAVANDERIE. BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITA' AFFINI.
--

Art. 144 - Lavanderie: autorizzazione.

Chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico di qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve presentare una relazione tecnica in cui sono indicati:

- 1) il sistema di lavaggio;
- 2) il personale addetto;
- 3) le materie prime utilizzate.

Art. 145 - Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali.

I locali delle lavanderie industriali devono avere.

- a) pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;

- b) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di mt. 2.00 dal pavimento;
- c) altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare.

Art. 146 - Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione.

Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali di adeguato spazio opportunamente delimitato (anche mediante macchine e attrezzature che definiscono le varie fasi lavorative), ampi, illuminati, aerati direttamente dall'esterno e dotati di lavabo.

I locali, oltre che di ventilazione naturale, ove ciò sia possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depuratore idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente in modo tale il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi, a valle del presidio depurativo, i limiti fissati dal T.U.LL.PP. in materia dell'ambiente degli inquinamenti.

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti e maschera);
- c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate; la ditta dovrà comunque documentare, con idonee specificazioni, i quantitativi di solventi usati ed il conferimento dei rifiuti a ditte esterne;
- d) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

Art. 147 - Veicoli per il trasporto della biancheria.

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile.

Essi devono essere ritenuti idonei dal Medico di Distretto e all'uopo certificati a mezzo di visite periodiche. La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi tenuti separatamente durante il trasporto.

Art. 148 - Biancheria infetta.

Alle lavanderie è vietato raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o lettereschi di ammalati di malattie trasmissibili che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderia riconosciuti idonei dal Medico di Distretto sul cui territorio si svolge l'attività a prescindere dalla provenienza della clientela.

Art. 149 - Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni.

Le attività di barbiere, di parrucchiere, estetista e attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario sono disciplinate da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.

Dette attività non possono essere svolte in forma ambulante. Funzionario responsabile dell'Ufficio edilizia privata rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività su parere favorevole del Medico di Distretto il quale accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto

igienico-sanitario.

In ordine all'attività di estetista è disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 nonché dal Regolamento Provinciale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 29 aprile 1994, n. 4986.

Art. 150 - Disinfezione dell'attrezzatura.

Ai fini della prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso il sangue è fatto obbligo a barbieri, parrucchieri, estetisti ed esercenti attività affini di disinfettare le attrezzature quali rasoi, forbici o altro materiale tagliente dopo ogni singolo impiego oppure di utilizzare materiale monouso a perdere.

Art. 151 - Caratteristiche dei locali.

I locali devono essere conformi ai regolamenti comunali di barbiere, parrucchiere ed estetista. In assenza dei medesimi si applicano i criteri previsti dal Regolamento Edilizio.

- a) una superficie di almeno mq. 6 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 20 per il primo posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di mt. 2.00 dal pavimento;
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso di caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti, su proposta del Medico di Distretto, mezzi di ventilazione sussidiari;
- g) almeno un servizio igienico.

Inoltre devono essere disponibili:

- 1) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro da attuarsi mediante immersione in soluzione disinfettante od altro procedimento ritenuto idoneo;
- 2) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

Art. 152 - Apparecchi.

Gli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetista sono quelli individuati nell'allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 153 - Attività in ambienti privati.

I locali in cui si svolgono le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista devono avere almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno e dotato di anti w.c. con lavabo.

Art. 154 - Certificazione di idoneità sanitaria.

Chiunque eserciti le attività di cui al presente capo deve possedere l'attestato di idoneità sanitaria, rilasciato dal Medico di Distretto e rinnovato triennialmente.

**CAPO XIII.
AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE.**

Art. 155 - Autorimesse pubbliche e private: caratteristiche.

Per le autorimesse pubbliche e private, si applicano le norme contenute nel D.M. 1 febbraio 1986 del Ministero dell'Interno.

**CAPO XIV.
AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA.**

Art. 156 - Ambulatori – studi medici: caratteristiche dei locali.

Ferme restando le procedure autorizzative previste dalla L.P. 23/91 e s.m., nonché i requisiti previsti dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività, i locali da adibire ad uso ambulatorio debbono possedere, dal punto di vista igienico-sanitario, i requisiti stabiliti dalle norme (linee guida Attività Sanitarie nota prot. 9-14408/C25 dd. 20.10.1995 D.P.R. 14.01.1997 e Regolamento di Esecuzione ai sensi art. 43 L.P. 3 dd. 3.02.1998).

Gli ambulatori e gli studi professionali medico-chirurgici devono possedere, oltre al locale di visita, un locale di attesa ed un servizio igienico a disposizione dei pazienti.

I locali adibiti ad ambulatori devono avere pavimenti di materiale impermeabile e ben connessi.

I servizi igienici annessi agli ambulatori devono possedere i requisiti prescritti dal presente Regolamento.

Gli ambulatori devono essere costituiti da locali in buone condizioni igieniche, sufficientemente ampi in rapporto all'attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità.

La sala di attesa e quella di visita devono essere convenientemente arredate.

La sala di visita deve contenere tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in relazione all'esercizio della specifica attività.

Art. 157 - Ospedali: riferimenti generali per la costruzione.

Fermo restando le necessarie e previste autorizzazioni per l'effettivo esercizio dell'attività, per la scelta dell'area e per i requisiti costruttivi e le caratteristiche tecniche degli edifici ospedalieri in genere, si fa rimando alle previsioni di cui al D.C.G. del 20 luglio 1939 e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. 14.01.1997 e Regolamento di Esecuzione ai sensi art. 43 L.P. n. 3/98).

Resta inteso che il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità provinciale.

I progetti per le costruzioni ospedaliere, oltre alle procedure di tipo generale per il rilascio, da parte del Sindaco, della concessione edilizia, devono altresì seguire le previsioni di cui all'art. 228 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 158 - Case di Cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni.

La realizzazione di Case di Cura, così come definite all'art. 1 del D.M. 5 agosto 1977, nella scelta dell'area, nella progettazione e nelle caratteristiche e requisiti costruttivi deve essere

conforme alle indicazioni riportate dallo stesso D.M. 5 agosto 1977 relativo alle determinazioni dei requisiti tecnici sulle Case di Cura Private e successive modifiche (D.P.R. 14.01.1997 e Regolamento di esecuzione ai sensi art. 43 L.P. 3/98)

Il rilascio della concessione edilizia non esaurisce l'iter autorizzativo in quanto analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche dalla Giunta Provinciale.

Ultimati i lavori l'autorizzazione all'uso dei locali verrà rilasciata ai sensi del D.P.R. 425/94 nonchè dalla Provincia cui compete la verifica della conformità dell'opera al progetto approvato e la sua idoneità sotto il profilo igienico-sanitario in relazione allo specifico uso cui è destinata.

Prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dell'attività, dovrà essere ottenuta anche l'autorizzazione all'esercizio della Casa di Cura rilasciata dalla Giunta Provinciale.

CAPO XV. POLIZIA MORTUARIA.
--

Art. 159 - Criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione.

Si rimanda all'art. 76 del D.P.R. 285/90 ed al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 e al D.P.R. 14.01.1997.

Art. 160 - Sala autoptica.

Si rimanda all'art. 66 del D.P.R. 285/90 e al D.P.R. 14.01.1997.

Art. 161 - Camera mortuaria.

Si rimanda all'art. 68 del D.P.R. 285/90 e al D.P.R. 14.01.1997.

Art. 162. Entrata in vigore del regolamento di igiene.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi di legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente regolamento o con esse incompatibili.

SOMMARIO

Art. 1 - Campo di applicazione.....	2
Art. 2 - Richieste di autorizzazione, concessioni edilizie e interventi soggetti a denunce di inizio attività.....	2
Art. 3 - Parere tecnico sulle richieste di autorizzazione o concessione.....	2
Art. 4 - Documentazione integrativa.....	2
Art. 5 - Ulteriore documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita.....	3
Art. 6 - Norme antincendio.....	4
Art. 7 - Nulla osta dei Vigili del Fuoco.....	4
Art. 8 - Collaudo dei Vigili del Fuoco.....	4
Art. 9 - Locali per materiali combustibili.....	4
Art. 10 - Prevenzioni cautelative.....	4
Art. 11 - Attestato di agibilità.....	5
Art. 12 - Manutenzione delle costruzioni art. 72 L.P. 22/91.....	5
Art. 13 - Dichiarazione di alloggio antigienico.....	5
Art. 14 - Dichiarazione di alloggio inagibile.....	5
Art. 15 - Concorso per la formazione di strumenti urbanistici.....	6
Art. 16 - Salubrità dei terreni edificabili.....	6
Art. 17 - Distanze e superficie scoperte.....	6
Art. 18 - Inserimento ambientale degli edifici.....	6
Art. 19 - Divieto di riuso di materiali.....	6
Art. 20 - Intercapedini aerate.....	7
Art. 21 - Muri perimetrali.....	7
Art. 22 - Parapetti.....	7
Art. 23 - Gronde e pluviali.....	7
Art. 24 - Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere.....	7
Art. 25 – Marciapiedi.....	8
Art. 26 - Decoro degli spazi e tutela del verde.....	8
Art. 27 - Principi generali.....	8
Art. 28 - Estensione campo di applicazione.....	8
Art. 29 - Tipologia dei locali.....	9
Art. 30 - Classificazione dei locali principali ed accessori.....	9
Art. 31 - Suddivisione del territorio provinciale: altezze minime.....	9
Art. 32 - Areoilluminazione naturale.....	10

Art. 33 - Areoilluminazione artificiale.	10
Art. 34 - Servizi igienici.	10
Art. 35 - Requisiti acustici.	11
Art. 36 - Impianti di riscaldamento.	11
Art. 37 - Illuminazione artificiale.	11
Art. 38 - Illuminazione notturna esterna.	11
Art. 39 - Requisiti relativi alla fruibilità.	12
Art. 40 - Apparecchi a gas.	12
Art. 41 - Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto.	12
Art. 42 - Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili.	12
Art. 43 - Installazione di apparecchi a gas negli alloggi (norme tecniche UNI 7129/92).	13
Art. 44 - Divieto di installazione di apparecchi a gas.	13
Art. 45 - Definizioni di camino, canna fumaria e canna di esalazione.	13
Art. 46 - Allontanamento dei prodotti della combustione e dei fumi prodotti dalla cottura...	13
Art. 47 - Limitazione del tiraggio.	14
Art. 48 - Camini e canne fumarie: progettazione, esecuzione, collaudo e manutenzione.	14
Art. 49 - Caratteristiche delle canne fumarie e dei camini.	14
Art. 50 - Canne fumarie.	14
Art. 51 - Comignoli: tipi, altezze ed ubicazioni.	15
Art. 52 - Norme di legge riguardanti l'oggetto dei precedenti articoli.	15
Art. 53 - Gas di petrolio liquefatto per uso domestico non alimentato da rete di distribuzione.	16
Art. 54 - Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità.	16
Art. 55 - Norme di sicurezza per la progettazione, costruzione, installazione ed esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³.	16
Art. 56 - Spessore dei muri esterni.	16
Art. 57 - Umidità - condensa.	16
Art. 58 - Condizionamento: caratteristiche degli impianti.	16
Art. 59 - Condizionamento: prese di aria esterna.	17
Art. 60 - Rifiuti urbani.	17
Art. 61 - Rifiuti speciali.	17
Art. 62 - Rifiuti tossici e nocivi.	17
Art. 63 - Usi vietati.	18
Art. 64 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti.	18
Art. 65 - Depositi: caratteristiche.	18
Art. 66 - Caratteristiche cassonetti raccoglitori.	18
Art. 67 - Rifiuti di facile deperibilità.	18

Art. 68 - Deroga.....	19
Art. 69 - Rifiuti non domestici.....	19
Art. 70 - Tipi di scarico.....	19
Art. 71 - Reti interne.....	19
Art. 72 - Accessibilità all'ispezione e al campionamento delle acque di processo.....	19
Art. 73 - Caratteristiche delle reti e dei pozzetti.....	19
Art. 74 - Acqua potabile.....	20
Art. 75 - Obbligo di allacciamento al pubblico acquedotto e deroghe.....	20
Art. 76 - Erogazione dell'acqua - Rete di distribuzione.....	20
Art. 77 - Applicazione della vigente normativa.....	20
Art. 78 - Cavedi: dimensioni.....	21
Art. 79 - Cavedi: caratteristiche.....	21
Art. 80 - Igiene dei passaggi e spazi riservati.....	21
Art. 81 - Soppalchi nei sottotetti.....	21
Art. 82 - Soppalchi negli interpiani.....	22
Art. 83 - Seminterrati e sotterranei: definizioni e caratteristiche d'uso.....	22
Art. 84 - Autorizzazione all'uso, a scopo lavorativo, dei locali seminterrati e sotterranei.....	22
Art. 85 - Scala di uso collettivo a servizio di più alloggi: illuminazione.....	22
Art. 86 - Caratteristiche delle scale di uso collettivo e sicurezza.....	23
Art. 87 - Larghezza delle scale e dimensioni.....	23
Art. 88 - Scale a chiocciola.....	23
Art. 89 - Scale di uso comune.....	23
Art. 90 - Norme generali.....	24
Art. 91 - Alberghi, pensioni e motel: caratteristiche.....	24
Art. 92 - Bivacchi, rifugi alpini ed escursionistici.....	24
Art. 93 - Case per vacanze, residenze turistiche e alberghi residenziali: requisiti.....	24
Art. 94 - Ostelli per la gioventù, case per ferie e collegi: caratteristiche.....	24
Art. 95 - Alloggi Agrituristici.....	25
Art. 96 - Affittacamere.....	25
Art. 97 - Campeggi fissi e campeggi mobili.....	25
Art. 97/a - Ospitalità turistica e familiare "Bed and breakfast" (art. 23 bis L.P. n. 23 dd. 16.11.1981).....	25
Art. 98 - Normativa generale.....	25
Art. 99 - Autorizzazione.....	26
Art. 100 - Requisiti igienico-sanitari.....	26
Art. 101 - Definizione e norme generali.....	26
Art. 102 - Locali per lavorazioni e depositi.....	26

Art. 103 - Dotazione di acqua potabile.....	26
Art. 104 - Scarichi.....	26
Art. 105 - Rifiuti solidi.	27
Art. 106 - Ricoveri per animali: procedure amministrative.....	27
Art. 107 - Caratteristiche generali dei ricoveri.	27
Art. 108 - Stalle.	28
Art. 109 - Porcili.....	28
Art. 110 - Pollai e conigliere.	28
Art. 111 - Trasporto di animali.....	28
Art. 112 - Concimaie.	28
Art. 113 - Norme generali.....	29
Art. 114 - Isolamento.....	29
Art. 115 -Coperture - Altezze - Cubature e Superfici.....	30
Art. 116 - Sistemazione dell'area esterna.	30
Art. 117 - Pavimentazione.....	30
Art. 118 - Illuminazione e superfici vetrate.....	30
Art. 119 - Vie ed uscite di emergenza.	31
Art. 120 - Scale - Scale di sicurezza.....	31
Art. 121 - Dotazione di servizi igienici per il personale.	31
Art. 122 - Caratteristiche dei servizi igienici.	31
Art. 123 - Docce e lavandini.....	32
Art. 124 - Caratteristiche degli spogliatoi: superfici e dotazioni minime.	32
Art. 125 - Mense: caratteristiche.....	32
Art. 126 - Illuminazione dei locali di lavoro.	32
Art. 127 - Areazione dei locali di lavoro.....	33
Art. 128 - Riscaldamento.	34
Art. 129 - Locali di ricovero.	34
Art. 130 - Locali interrati e seminterrati: definizioni.	34
Art. 131 - Divieti - Deroghe.	35
Art. 132 – Locali adibiti ad attività terziarie e commerciali: definizione.....	35
Art. 133 - Altezze e superfici.....	35
Art. 134 - Illuminazione naturale diretta.....	35
Art. 135 - Illuminazione artificiale.....	36
Art. 136 - Aerazione naturale diretta.	36
Art. 137 - Aerazione artificiale.....	36
Art. 138 - Servizi igienici.....	37
Art. 139 - Cantieri.	37

Art. 140 - Obblighi da osservare in caso di interruzione dei lavori o di sopraelevazione di costruzione.....	37
Art. 141 - Recinzioni.....	38
Art. 142 - Demolizioni: difesa dalla polvere.....	38
Art. 143 - Cantieri a lunga permanenza.	38
Art. 144 - Lavanderie: autorizzazione.	38
Art. 145 - Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali.....	38
Art. 146 - Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione.	39
Art. 147 - Veicoli per il trasporto della biancheria.	39
Art. 148 - Biancheria infetta.....	39
Art. 149 - Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni.	39
Art. 150 - Disinfezione dell'attrezzatura.....	40
Art. 151 - Caratteristiche dei locali.....	40
Art. 152 - Apparecchi.	40
Art. 153 - Attività in ambienti privati.	40
Art. 154 - Certificazione di idoneità sanitaria.	40
Art. 155 - Autorimesse pubbliche e private: caratteristiche.....	41
Art. 156 - Ambulatori – studi medici: caratteristiche dei locali.....	41
Art. 157 - Ospedali: riferimenti generali per la costruzione.	41
Art. 158 - Case di Cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni.....	41
Art. 159 - Criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione.....	42
Art. 160 - Sala autoptica.	42
Art. 161 - Camera mortuaria.	42
Art. 162. Entrata in vigore del regolamento di igiene.	42

Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio n°del

Per copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Malossini Roberto